

Datore di lavoro

Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei dipendenti.

Già il Codice Civile gli impone il dovere della sicurezza nei confronti dei lavoratori e la legislazione antinfortunistica, precedente al D. Lgs. n. 626/94, (D.P.R. n. 547/55, D.Lgs. n. 277/91, D.P.R. n. 303/56) ne precisava gli obblighi (insieme a quelli dei dirigenti e dei preposti).

Il D.Lgs n. 626/94 (come modificato dal D.Lgs. n. 242/96) individuava per le pubbliche amministrazioni come **datore di lavoro** il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

Successivamente l'art. 1 del D.M. n. 292 del 21/06/1996, alla lettera c) aveva individuato ***i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali quali datori delle Istituzioni scolastiche ed educative statali.***

Anche il cosiddetto "Testo Unico sulla sicurezza", cioè il D. Lgs. n. 81, emanato il 9 aprile 2008 e pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 (e le succ. modifiche apportate con il D. Lgs 106/2009), ribadisce tale impianto individuando, all'art. 2, comma 1 lett. b), il **datore di lavoro** quale ***"soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"***.

L'articolo in questione precisa inoltre che nelle pubbliche amministrazioni (*per amministrazioni pubbliche si intendono, così come riportato all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative ...omissis*) per datore di lavoro si intende "il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".

Il D.Lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro l'organizzazione di un sistema di gestione permanente della sicurezza in azienda con l'obiettivo primario della riduzione dei fattori di rischio esistenti.

Alcuni degli obblighi che fanno capo al datore di lavoro non sono delegabili e restano comunque di sua propria responsabilità.

Tali obblighi sono stabiliti dall'art. **17 del D. Lgs. n. 81/2008**, e riguardano:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. n. 81/2008;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Gli ulteriori obblighi a carico del datore di lavoro (delegabili con le modalità previste dall'art 16 del D. Lgs. n. 81/2008) sono quelli previsti dall'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008, riassumibili nel:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

p) elaborare il documento di cui all'art. 26, c. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 (è un obbligo connesso ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 (attribuzione del RLS);

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, oltre a quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

È importante ricordare che il terzo comma dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 81/2008 ribadisce quanto già indicato all'art. 4, comma 12 del D. Lgs. 626/94, e cioè che:

“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Naturalmente è opportuno ribadire che l'obbligo della segnalazione trasferisce all'ente locale il compito di intervenire, permanendo comunque sempre in capo al dirigente scolastico il compito di impedire che la situazione segnalata possa produrre danni alle persone.

L'esempio più banale è quello che vede il dirigente scolastico costretto a segnalare all'ente locale competente (Comune o Provincia) un rischio strutturale (ad esempio, un cornicione pericolante, una perdita d'acqua, ecc.).

La segnalazione mette in moto la “macchina dell'intervento”, ma al dirigente scolastico rimane sempre il compito di impedire che la situazione segnalata possa produrre danni alle persone o ad ulteriori cose.

Nei casi in precedenza ipotizzati un cornicione pericolante impone, ad esempio, che l'istituzione scolastica intervenga per interdire la zona interessata al passaggio o alla sosta di persone e cose (ad esempio autovetture), oltre ad ogni ulteriore intervento che si rendesse necessario, mentre una perdita d'acqua richiede il tentativo di interrompere il flusso dell'acqua tramite le apposite valvole, l'interdizione all'uso dei locali interessati e di quelli che potrebbero essere coinvolti in successive problematiche, la verifica delle condizioni dell'impianto elettrico (è interessato dalla perdita?), oltre a tutti gli eventuali ulteriori interventi che si rendessero necessari (ad esempio l'apposizione di adeguata segnaletica, l'organizzazione di una efficace vigilanza tesa a garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni date, ecc.).

La delega di funzioni prevista dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 81/2008 è ammessa con i seguenti limiti e le seguenti condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Anche in questo caso è bene precisare che **la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro** in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 all'art. 30.

Il modello organizzativo predisposto dal datore di lavoro deve quindi prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Identificazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti nella scuola

il D. Lgs. 626/94, come anche il 547/55 ed il 303/56, prevede degli obblighi (con relative sanzioni) chiaramente distinti per ben sei figure:

1. il datore di lavoro;
2. i dirigenti;
3. i preposti;
4. i progettisti-fabbricanti-installatori;
5. il medico competente;
6. il lavoratore.

In una norma, per identificare con certezza sia gli obblighi e sia i soggetti che agli stessi vi devono adempiere, è sufficiente consultare gli articoli della stessa che prevedono le sanzioni in caso di inadempimento per avere un'idea ben precisa.

Pertanto, nel caso del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, integrazioni e normative ad esso collegate (es. DPR 547/55, 303/56, D.I. 10/3/98, ecc.), oltre agli obblighi chiaramente indicati nell'art. 4, gli articoli da prendere in considerazione e dai quali si possono desumere chiaramente e specificatamente tutti gli altri specifici obblighi, sono rispettivamente:

- l'art. 89 - 1° comma per il solo datore di lavoro e commi 2° e 3° per il datore di lavoro ed il dirigente;
- l'art. 90 per i preposti;
- l'art. 91 per progettisti-fabbricanti-installatori;
- l'art. 92 per il medico competente;
- l'art. 93 per i lavoratori.

A colpo d'occhio si nota subito un particolare che, a prima vista, sembrerebbe incongruente; ovvero che per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, importantissima figura comunemente conosciuta come responsabile della sicurezza, **non è prevista alcuna sanzione**. Per questa figura non è prevista sanzione in quanto lo stesso, essendo organo tecnico di consultazione del datore di lavoro, verifica l'operato delle precitate 6 figure le quali, come si è detto, sono gravate da specifici obblighi e che devono materialmente garantire per legge sia l'igiene e sia la sicurezza.

Pertanto, spulciando articolo per articolo, comma per comma le previste sanzioni, si possono desumere gli obblighi violati che sono facilmente riconducibili ai singoli soggetti.

Quindi, se la norma distingue le sanzioni previste per le varie violazioni per gradi e per settori, significa che i soggetti obbligati sono diversi ed hanno singolarmente precisi obblighi, e non come si crede comunemente che le uniche figure responsabili sono esclusivamente il datore di lavoro ed il responsabile della sicurezza.

La giurisprudenza da molto tempo ha ben definito le figure di datore di lavoro, dirigente e preposto.

Il datore di lavoro della P.A. attualmente è stato chiaramente indicato in quanto il D.Lgs. 242/96 ha obbligato ogni amministrazione ad emettere apposito decreto di identificazione dello stesso. Per la scuola è il dirigente scolastico.

La figura di dirigente del 626, 547, 303, ecc. è menzionata nell'art. 2095 del codice civile e rientra tra le categorie dei prestatori di lavoro. Nella P.A., il nuovo testo del D.Lgs. nr. 29/93, prevede una separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa affidata ai dirigenti.

Inoltre l'art. 2 introduce il carattere privatistico (Codice Civile) del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, ivi inclusi i dirigenti, ad eccezione di alcune categorie tipo le FF.AA, le FF.PP., Magistratura, ecc..

Per poter identificare la figura di **dirigente** vi sono i seguenti criteri:

- può essere visto come l'alter ego dell'imprenditore e/o direzione politica;
- Autonomia (ma non indipendenza) decisionale;
- ampio margine di discrezionalità;
- esercizio delle sue funzioni svincolato da istruzioni
- possibilità di influenzare la vita dell'azienda e/o dell'ufficio.

Anche la Cassazione, in varie occasioni, si è espressa in merito. Le più significative sono:

- (Cass. pen., sez. IV, 1/7/93) i dirigenti sono coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale, avendo il compito di predisporre anche tutte le misure di sicurezza, controllare le modalità del processo di lavorazione, e vigilare, secondo le loro attribuzioni e competenze, sulla regolarità dell'antifortunistica delle lavorazioni.
- (cass. pen., sez. IV, 20/1/98 e 19/2/98) Chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell' art. 4 del DPR 547/55, DPR 303/56 e D. Lgs. 626/94, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e da esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo.

Invece, il Preposto è colui che:

- sovrintende a determinate attività svolgendo funzioni di controllo e sorveglianza;
 - gestisce le risorse umane ed i mezzi affidati;
 - assicura per se e per i subordinati l'osservanza delle direttive aziendali (circolari) e/o del dirigente (ordine del giorno);
 - controlla che l'attività lavorativa venga svolta in conformità delle norme di sicurezza e delle regole di prudenza e di igiene ed in particolare accerta che vengano usati in modo corretto e costante i DPI e quelli esistenti su macchine, attrezzature e laboratori
 - ha l'obbligo di riferire al dirigente le eventuali anomalie ed omissioni.
 - il lavoratore che opera da solo..... è preposto a se stesso (autotutela).
-
- (cassazione pen. sent. 760/91 - preposto - chiunque si trovi in posizione tale da dover dirigere e sorvegliare l'attività lavorativa di altri operai ai suoi ordini.
 - (cass. Pen. sent. 6028/91 - egli non si sostituisce, di regola, alle mansioni direttive dell'imprenditore o del dirigente e tanto meno assume da solo l'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche.

Quindi, in base alla affermata giurisprudenza ed agli obblighi derivanti dalla lettura delle sanzioni le quali corrispondono alle previste prescrizioni , nella scuola avremo che:

- Il D.S. è il datore di lavoro;
- Il direttore amministrativo, i responsabili e/o referenti di plesso e/o di edificio scolastico distaccato, ecc., sono i dirigenti della 626;

- Gli insegnanti (perché hanno i classe i bambini/alunni), i segretari (perché impartiscono ordini agli applicati di segreteria), i responsabili di laboratorio (perché hanno i bambini/alunni), ecc. sono i preposti della 626.

Il D.S. quale datore di lavoro, anche in riferimento ai contenuti di cui all'art. 2087 del C.C. (tutela delle condizioni di lavoro) ed all'autonomia scolastica, considerato anche il fatto che non può essere presente in ogni luogo ed in ogni tempo, per poter svolgere correttamente e concretamente le sue funzioni, ha la necessità di dover ben impostare la propria struttura lavorativa mettendo in luce gli aspetti organizzativi e gestionali in modo tale che risultino chiaramente identificati i compiti, le funzioni e le responsabilità di ogni singolo prestatore di lavoro subordinato così come identificati dagli articoli 2094 e 2095 del codice civile. In conclusione, non vi può essere corretta gestione dell'igiene e sicurezza nelle scuole se non vengono chiaramente identificati in apposito "ordine di servizio" i compiti, le funzioni e le responsabilità di tutti i prestatori di lavoro subordinato.

In questo contesto si collocano gli obblighi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 626/94, anche in capo al datore di lavoro della scuola i quali, allo scopo di scongiurare eventuali pericoli derivanti dalla incompatibilità lavorativa delle due realtà (lavori pericolosi con la presenza di alunni nell'edificio scolastico, ecc.), prevedono una serie di verifiche da effettuare sull'attività in appalto espletata da ditte esterne presso la propria struttura lavorativa con scambio di informazioni fra i due (o più) datori di lavoro. A nulla rileva il fatto che i lavori che si eseguono presso le scuole sono di norma commissionati dal Comune o dalla Provincia quali proprietari degli edifici scolastici in quanto, questi ultimi, non conoscono in modo specifico l'attività e le esigenze scolastiche ed gli eventuali pericoli ai quali possono essere sottoposti sia i lavoratori che gli alunni. Ne deriva che gli obblighi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 626, per questioni di competenza e praticità, dovrebbero essere in capo alla direzione della scuola con la partecipazione di tutte le componenti lavorative.

Servizio di prevenzione e protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, quale struttura di supporto al datore di lavoro per la gestione del sistema sicurezza, è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni e esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi.

Il SPP è istituito dal datore di lavoro che nomina il responsabile del servizio che ha il compito di coordinamento, guida, supporto ed indirizzo delle attività di prevenzione. Il datore di lavoro può nominare anche gli addetti al servizio qualora lo ritenga necessario (es. per le dimensioni dell'azienda).

Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione se l'azienda (commerciale o di servizi) ha meno di 200 addetti.

Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 del D. Lgs. n. 81/2008.

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria per le aziende industriali che utilizzano sostanze pericolose, nelle centrali termoelettriche, nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori, nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori e nelle

strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e addetti al SPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione è necessario possedere anche un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Tutti i suddetti corsi devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio previsto (diploma di istruzione secondaria di secondo grado), dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo Stato-regioni del 26 aprile 2006.

Vari sono i soggetti che possono organizzare i corsi di formazione previsti per i RSPP e gli ASPP; tra i principali ricordiamo le regioni, le università, l'INAIL, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici.

Coloro che sono in possesso di determinate lauree (ad esempio i possessori delle lauree triennali in "Ingegneria della sicurezza e protezione" o in "Scienze della sicurezza e protezione" o in "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione.

I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono inoltre tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006

Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandolo tra:

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

In assenza di personale di cui alle lettere precedenti gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

L'accordo attuativo approvato nella Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 ha inserito la scuola nel macrosettore ATECO n. 8 ed ha previsto 4 tipologie di corsi:

- un **modulo A**, di base, comune alle figure di ASPP e RSPP per tutti i settori lavorativi, di 28 ore;
- un **modulo B**, comune alle figure di ASPP e RSPP ma specifico per ogni macrosettore lavorativo, che per la scuola è pari a 24 ore;

- un **modulo C**, solo per la figura di RSPP, della durata di 24 ore
- un modulo relativo all'**aggiornamento quinquennale**, pari a 28 ore per gli ASPP e a 40 ore per i RSPP.

Coloro che hanno già svolto le funzioni di ASPP o di RSPP, sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B se rientrano nelle condizioni previste dalle tabella A4 e A5 allegate all'Accordo del 26 gennaio 2006.

Nei casi in cui il datore di lavoro si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive da indicare nel documento di valutazione dei rischi, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica prevista dall'articolo 35 del D. Lgs 81/2008;

- a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso ed emergenza ed evacuazione, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro di una scuola (dirigente scolastico) può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nelle ipotesi previste nell'allegato 2 del D. Lgs 81/2008 (ovvero, meno di 200 lavoratori presenti) dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il datore di lavoro che svolge i compiti propri del servizio di prevenzione è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

Il responsabile e gli addetti al SPP non sono individuati dal decreto 81/2008, come soggetti sanzionabili (la loro funzione è in genere indicata come di supporto tecnico al datore di lavoro).

Eventuali responsabilità in caso di omissioni o di infortuni sul lavoro sarà valutato dalla magistratura sulla base della sua collocazione interna o esterna all'azienda e di un'attenta analisi del processo che ha portato al verificarsi dell'infortunio.

In linea generale, dove il responsabile o l'addetto avesse mancato di individuare un pericolo ed indicare le necessarie misure preventive (omettendo, quindi, di fornire al datore di lavoro l'informazione necessaria sui rischi presenti e sulle misure da attuare) potrebbe essere chiamato a rispondere dell'evento (naturalmente in concorso con il datore di lavoro).

Nel caso in cui il responsabile avesse correttamente individuato il rischio e suggerito le opportune soluzioni, ma il datore di lavoro o il dirigente o il preposto non avessero dato seguito alle sue indicazioni, è ipotizzabile una esclusione della sua responsabilità in merito all'evento.

Nel caso ipotizzato sarà naturalmente l'autorità giudiziaria a pronunciarsi sulla questione.

Lavoratori

Il D.Lgs. 626/94 si pose come elemento fortemente innovativo della legislazione previgente prevedendo la partecipazione attiva dei **lavoratori** e dei loro rappresentanti alla gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro finalizzata al raggiungimento degli obiettivi generali di sicurezza e la tutela della salute.

Con la nuova normativa, ripresa e ulteriormente sviluppata nel D. Lgs 81/2008, i **lavoratori** contribuiscono insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'art. 2 del Testo Unico sulla sicurezza definisce "**lavoratore**" la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito sono equiparati i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, ***gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale*** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali ***limitatamente ai periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.***

Il successivo articolo 20 del T.U, nel prevedere gli obblighi a carico dei lavoratori, impone ad ogni lavoratore ***di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro***, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori devono:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente.

Allievi

L' Articollo 4 del D.Lgs n. 81/2008 stabilisce che, **ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale discendono i particolari obblighi previsti dal Testo Unico** sulla sicurezza, **non sono conteggiati gli allievi degli istituti di istruzione** e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali. **L'allievo degli istituti di istruzione** ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale **nei quali si faccia uso di laboratori**, attrezzature di lavoro in genere, **agenti chimici, fisici e biologici**, ivi comprese le apparecchiature fornite di **videoterminali** limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione è **equiparato al lavoratore** (art. 2).

In attesa del nuovo regolamento applicativo (previsto dall'art 3 del T.U.), il DM 382/98 - ovvero il regolamento applicativo del D. Lgs. 626/94 - equipara gli allievi ai lavoratori solo:

- in relazione alla frequenza ed all'uso dei laboratori appositamente attrezzati, dove gli allievi stessi possono essere esposti ad agenti chimici, fisici e biologici oppure utilizzano macchine, apparecchiature e strumenti di lavoro in genere, compresi i computer;
- nei periodi della settimana o della giornata in cui gli allievi sono effettivamente nei laboratori e utilizzano le attrezzature in essi contenute;
- se i programmi o le attività d'insegnamento (stabiliti anche a livello di singolo istituto e inseriti quindi nel P.O.F.) prevedono esplicitamente la frequenza e l'uso dei suddetti laboratori.

Questo significa che nonostante l'equiparazione ai lavoratori, il numero degli allievi non entra, ad esempio, nel computo complessivo degli addetti ai fini della possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente il ruolo di RSPP o delle modalità di elezione degli RLS.

Non sono da equiparare ai lavoratori gli allievi durante le attività svolte in palestra e gli alunni della scuola dell'obbligo occupati in attività creative all'interno di apposite aule attrezzate a questo scopo.

In pratica con il precedente regolamento (ma fino all'emanazione del nuovo ancora in vigore) **gli allievi sono equiparati ai lavoratori quando l'attività di laboratorio è prevalentemente finalizzata all'addestramento professionale** e non all'acquisizione di competenze generali, con prevalenza di obiettivi ludico-didattici. È opportuno precisare che gli allievi minorenni possono essere adibiti alle attività vietate ai lavoratori minorenni (L. 977/67 modificata dal D.Lgs 345/99 - Allegato A) in quanto svolte per motivi didattici o di formazione professionale (art. 7 D.Lgs 345/99).

Quanto sopra esposto non esime il datore di lavoro (dirigente scolastico) dalla valutazione dei rischi presenti, ad esempio, in palestra (e alla valutazione delle attività che vi si svolgono), con la definizione degli opportuni interventi, sia sul piano tecnico-organizzativo che su quello preventivo-operativo.

LA SEGNALETICA

Il Titolo V del D. Lgs n. 81/2008 (T.U.) stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. L'impiego della segnaletica da parte del datore di lavoro è finalizzata a: vietare comportamenti pericolosi, avvertire di rischi e pericoli, fornire indicazioni per la sicurezza o il soccorso, prescrivere comportamenti sicuri, indicare ulteriori elementi di prevenzione.

La "segnaletica di sicurezza"

I cartelli di "divieto"

I cartelli di "avvertimento"

I cartelli di "prescrizione"

I cartelli di "salvataggio"

I cartelli per le "attrezzature antincendio"

I cartelli per la "segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo"

I cartelli per la "segnalazione delle vie di circolazione"

I "segnali luminosi"

I "segnali acustici"

Le "comunicazioni verbali"

I "segnali gestuali"